DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI

Art. 6

Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali

Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Versione in vigore dal 30 settembre 2023, non più in vigore dal 29 novembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-di-termini-normativi-e/art-6-proroga-di-termini-in-materia-di-adempimento-di-obblighi-informativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it